

[Ev. Logo della Controparte]

**Allegato 7**

***AFFIDAMENTO DA PARTE DEL CREA DI UN’ATTIVITA’ DI RICERCA A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CON FONDI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI DI PROGETTI (ES. SUBCONTRATTO, COMMESSE ESTERNE)***

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI-----------.**

**CIG: ---------------**

**CUP:--------------**

**TRA**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA-XX, per brevità nel prosieguo), con sede legale in -----, -------n. ----, CAP -----, rappresentato nel presente atto dal Direttore del Centro, ------, nat- a -------- (--) il -------, C.F.: -----------, domiciliato- per la carica presso la suddetta sede, in virtù dei poteri spettanti ai sensi delle vigenti norme interne di organizzazione e funzionamento;

oppure

Direttore Generale nella persona di …….(per importi pari o superiori a 150.000 €)

**E**

---------------------- con sede in ------------/ nato in------ il ----------, residente in -------------------, via -------------------- n. --, CAP ----, partita IVA --------------, CF --------------------, di seguito denominato “Operatore economico”.

**PREMESSO CHE**

- il CREA-XX…………….. è un Centro del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D. Lgs. 454/1999;

- con Provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha concesso al CREA-XXX un contributo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_% della spesa ammessa di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la realizzazione della ricerca (triennale per es.) dal titolo: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, parte integrante del progetto "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" *(eventuale)*

- nel programma di ricerca del CREA -XXX\_ è prevista una quota di finanziamento per attività esterne;

- a seguito della procedura negoziale è stato aggiudicato a XY il servizio/attività di ricerca ………………;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti, che seppure non allegati materialmente al contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il servizio dovrà essere eseguito con le modalità indicate nel presente contratto e con l’osservanza di quanto previsto:

- dal capitolato tecnico;

- disciplinare di gara/dalle condizioni di Trattativa Diretta/dalle condizioni particolari di Rdo; (*a seconda del tipo di procedura adottata*)

- dall’offerta presentata;

- dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- dal D.P.R. n. 97/2003 e s.m.i.;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni

precedenti.

**Art. 2 - Oggetto e caratteristiche tecniche delle prestazioni**

Il contratto ha come oggetto: -----------------.

**Art. 3 - Responsabile Unico del procedimento**

Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) nominato dal CREA-XX è ------------, tel.: ---- e-mail di contatto da inviarsi contestualmente: -----------; ---------------- (ufficio di supporto al RUP).

**Art. 4 – Durata del contratto e luogo di esecuzione**

Il servizio/attività di ricerca dovrà essere espletato presso ………. entro il termine di ---------, con decorrenza dal ………...

**Art. 5 – Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto dal CREA-XX per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari ad € ….. (euro /..), oltre IVA (inserire aliquota), ammontante a euro ---, per un importo lordo di ….. (euro ………/..).

**Art. 6 – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica**

A fronte del servizio di cui in oggetto, il CREA-XX corrisponderà all’operatore economico quanto spettante. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensate dal CREA-XX tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto affidato e qualunque altro onere connesso.

Il pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC, che dovrà essere regolare e di ogni altra documentazione e/o controllo richiesta/o dalla legge in materia e di una relazione tecnica sulle attività svolte. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della certificazione di regolare esecuzione.

Nel caso di fattura trasmessa in epoca successiva alla predetta data di regolare esecuzione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il CREA-XX trattiene dal corrispettivo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L’imposta di bollo di Euro --,00. dovrà essere versata utilizzando il modello F24 (indicando il codice tributo 2501)[[1]](#footnote-1). Il Crea è un Ente di ricerca assoggettato al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015, ai sensi del D.L. n. 50/17, convertito con modifiche nella L. 96/17. L’operatore economico deve indicare che l’operazione è soggetta alla “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati al netto dell’IVA e il versamento dell’imposta sarà eseguito dal CREA direttamente all’erario, come previsto dalla normativa.

*[In ogni caso, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata mensile (importo netto) sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (annuale) secondo quanto stabilito dal medesimo art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016* (*SOLO IN CASO DI SERVIZI A CARATTERE RIPETITIVO*)]

Ai fini del pagamento, si comunica che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo le specifiche di cui al DM 55/2013. Allo scopo, il CREA-XX comunica fin da ora i seguenti dati, necessari per gli adempimenti relativi alla corretta fatturazione elettronica, da indicarsi obbligatoriamente sulla fattura:

CUP: --------;

CIG: --------;

Impegno: -------;

COD. IPA: ---------

Si fanno salve le disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L’operatore economico non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

**Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC), n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge, l’operatore economico dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: -----

IBAN: -----------

Intestatario: -------;

CF: --------------.

L’operatore economico si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 comporterà la risoluzione di diritto dell’ordine ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010.

**Art. 8 - Patto di integrità, Codice di comportamento e incompatibilità**

L’Operatore Economico ha l’obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Crea, approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali e reperibile al seguente link: http://trasparenza.Crea.gov.it/?q=node/30. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, si richiede l’accettazione e la firma del “Patto di Integrità”.

**Art. 9 - Proprietà dei risultati**

Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula della presente Convenzione che debbano essere impiegate durante lo svolgimento della ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrice.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di esclusiva proprietà del CREA, fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale che sarà titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi al risultato conseguito o realizzato nell’ambito delle attività della convenzione

Le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

**Art. 10 - Tutela del background e riservatezza**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione della presente convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l’intera durata del presente Convenzione così come nei x (…) anni dalla conclusione effettiva del convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all’altra in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

**Art. 11 - Cessione del contratto e Cessione del credito**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Qualora le cessioni dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Crea qualora questi non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In tutti gli altri casi è ammessa la cessione dei crediti previa autorizzazione del Crea.

**Art. 12 - Risoluzione del Contratto**

La risoluzione del contratto potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio del Crea, comunicata tramite PEC, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del personale dipendente impiegato nell’appalto;

- sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura concorsuale;

- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- cessione totale o parziale del contratto (fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art.106, comma 13, del D. Lgs.. 50/2016);

- applicazioni di n. ………penalità in un semestre/anno;

- frode o malafede a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto;

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;

- gravi e reiterate violazioni da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dal presente contratto;

- mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela dei dati personali;

- negli altri casi previsti dal presente contratto e non espressamente richiamati.

La risoluzione del contratto per colpa dell’operatore economico comporterà l’addebito a carico dello stesso dei danni subiti dal Crea per spese dirette o indirette sostenute a cause delle sue inadempienze o colpe. In tale ipotesi il Crea si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altro Operatore Economico. L’operatore economico al quale è stato revocato l’appalto, se richiesto, dovrà continuare ad operare fino al subentro del nuovo Operatore Economico.

**Art. 13 - Recesso**

Il Crea può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

Il Crea può, altresì, recedere in ogni momento del contratto, previa dichiarazione da comunicare all’operatore economico, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall’accordo medesimo.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione e mezzo PEC, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data del recesso.

In caso di recesso, l’operatore economico ha diritto al pagamento del servizio prestato e correttamente eseguiti, rinunciando espressamente, con la sottoscrizione del contratto di appalto, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo o compenso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

Il Crea inoltre, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi Quadro di Consip o altri soggetti aggregatori che rendano condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’operatore economico aggiudicatario e questo stesso non sia disponibile ad una revisione del prezzo in conformità a tali diverse condizioni.

Nel caso in cui sia invece l’operatore economico a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Crea potrà richiede il risarcimento del danno con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

**Art. 14 – Inadempimento e penali**

In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, il CREA-XX ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’operatore economico non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà ad assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’operatore economico non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

Nel caso in cui l’operatore economico ritardi la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, salvo il caso fortuito o di forza maggiore, è facoltà del CREA-XX richiedere, per ogni giorno di ritardo sino all’effettiva conclusione delle prestazioni, una penale giornaliera pari a……………. *[l’ammontare delle penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuale vanno indicate nel contratto e dovranno essere ricomprese tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare* *pena la facoltà, per il Crea, di risolvere il contratto in danno dell’operatore economico*]. Su motivata richiesta dell’operatore economico, è ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosca che l’inadempimento o l’inesatto adempimento non è imputabile allo stesso. L’eventuale disapplicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in sede di pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal CREA-XX.

**Art. 15 – Trattamento dei dati**

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla stipula e all’esecuzione del contratto; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto e alla stipula e all’esecuzione del contratto sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente (ad es. ANAC. Ministero delle Infrastrutture).

Il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare dei dati è il Crea, con sede in Roma, via Po, 14.

Il Responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali è ……………….

**Art. 16 – Spese contrattuali**

Ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. n. 2440/1923 sono a carico dell’operatore economico tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all’imposta di registro. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso, con ogni relativo onere a carico dell’operatore economico.

**Art. 17 – Foro competente**

Tutte le controversie tra il CREA-XX e l’operatore economico, derivanti dall’esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

(luogo)……….., lì ………………..(data)

|  |  |
| --- | --- |
| **L’operatore economico** | **Il Direttore Generale/Direttore del Centro CREA……..**  **(-----------)** |

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del codice civile\*\*\*, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara per conto dell’operatore economico\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 11 e 14 del presente contratto.

|  |  |
| --- | --- |
| **L’operatore economico** |  |
|  |  |

1. Oppure mediante la dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo [↑](#footnote-ref-1)